



# Città di Grosseto

Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

Servizio: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SPESA

## Determinazione Dirigenziale n° 1509 del 24/07/2017

Oggetto: **Buoni pasto elettronici - adesione convenzione CONSIP**

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso:**

- che l'articolo 45, comma 1, CCNL 14/9/2000 personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali dispone che gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possano istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'articolo 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi;
- che l'articolo 46 del suddetto CCNL dispone che i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45, comma 2, CCNL 14/9/2000
- che l'articolo 45, comma 2, CCNL 14/9/2000 attribuisce il diritto ad usufruire del buono pasto ai dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti;

#### **Dato Atto:**

- che l'Amministrazione Comunale, nell'impossibilità di istituire una mensa di servizio, ha stabilito di attribuire al personale dipendente un buono pasto il cui valore è attualmente fissato dalla normativa vigente in 7 euro nominali;
- che attualmente i buoni pasto sono prodotti direttamente dall'Ente e sono spendibili presso tutti gli esercizi commerciali abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande che ne facciano richiesta all'Amministrazione;

**Vista** la deliberazione della G.C. n. 211/2017 con la quale è stato deciso, in quanto economicamente conveniente, di acquistare buoni pasto elettronici in luogo di quelli prodotti internamente dall'ente;

**Visto** l'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 istitutivo del sistema delle Convenzioni Consip che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle suddette convenzioni, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

comparabili oggetto delle stesse;

**Visto** l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”;

**Visto** l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.”;

**Visto** l'articolo 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che “La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall' articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

**Visto** l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”;

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Dato** che ai sensi dell'art. 26 della L. 488 del 23/12/1999 e dell'art. 58 della L. 388/2000, il reperimento di servizi di supporto esterni all'Amministrazione deve essere perseguito verificando preventivamente la possibilità di aderire ad apposite convenzioni stipulate da CONSIP;

**Verificato** che esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura di buoni pasto elettronici, di Convenzione attivata ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) denominata "BUONI PASTO 7 – LOTTO 2 (comprensivo della Toscana)";

**Vista** la sopra richiamata Convenzione stipulata da Consip S.p.A. - per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - con DAY RISTOSERVICE S.P.A. che fornisce buoni pasto in formato elettronico applicando, rispetto al valore nominale di 7 euro IVA, uno sconto del 17,17% e quindi al prezzo di euro 6,03 (iva compresa) e quindi al prezzo di euro 5,80 oltre IVA al 4%;

**Ritenuto** che il prezzo applicato sia da ritenersi congruo e conveniente per l'Amministrazione;

**Dato atto** che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010, sulla base del CIG: 60284312A3 della Convenzione, è stato acquisito il seguente CIG DERIVATO: **7126469442**

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta n. 137/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

## **DETERMINA**

1. Di aderire Convenzione attivata ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) denominata "BUONI PASTO 7 – LOTTO 2 (comprensivo della Toscana)" per il periodo di due anni;
2. Di prendere atto di tutta la documentazione relativa alla presente convenzione disponibile sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
3. Di dare atto che la spesa nel biennio ammonta ad € 249.400,00 oltre IVA al 4% per complessivi € 259.376,00 e che il servizio decorrerà dal 1/10/2017;
4. Di affidare conseguentemente alla DAY RISTOSERVICE S.P.A. la fornitura di buoni pasto elettronici mediante emissione dell'apposito Ordinativo di Fornitura tramite la modulistica contenuta nel Capitolato tecnico costituente parte integrante e sostanziale della Convenzione;

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

5. Di nominare quale supervisore alla Convenzione il Funzionario del Servizio Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa - Adalgisa Grotti;
6. Di impegnare la somma di € 31.175,01 oltre IVA al 4% pari ad € 1.247,01 – per complessive € 32.422,02 per il periodo ottobre-dicembre 2017 sul bilancio di previsione 2017 capitolo 50950;
7. Di dare atto che la spesa di cui al punto 6 ha esigibilità nell'esercizio 2017 e che in forza di quanto disposto con l'art. 1 c. 629 – lett. b) della Legge n. 190/2014 alla ditta verrà liquidato il solo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
8. Di impegnare la somma di € 124.700,00 oltre IVA al 4% pari ad € 4.988,00 per complessive € 129.688,00 sul bilancio 2018 per il servizio relativo all'intero anno 2018;
9. Di impegnare la somma di € 93.525,03 oltre IVA al 4% pari ad € 3.741,00 per complessive € 97.266,03 sul bilancio 2019 per il periodo gennaio-settembre 2019.

Il Dirigente  
Paolo Negrini